

## LAVORI DELLE COMMISSIONI

### ESTERI (3<sup>a</sup>)

VENERDÌ 18 GENNAIO 1952. — *Presidenza del Presidente JACINI.*

*In sede referente*, la Commissione approva la relazione del senatore Merzagora sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord Occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949 » (1861).

### FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1952. — *Presidenza del Presidente PARATORE.*

*In sede deliberante*, la Commissione approva, senza discussione, i disegni di legge: « Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (2092) e « Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli » (2102), sui quali rif risce il Presidente.

Il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fanfani ed altri: « Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola » (1966), già approvato dalla Camera dei deputati, viene approvato dopo la relazione del senatore Cosattini e dopo alcune dichiarazioni dei senatori Ruggeri e Fortunati.

*In sede consultiva*, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni col Con-

siglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie » (1822), per il parere alla 3<sup>a</sup> Commissione (Esteri). Partecipano alla discussione il Presidente, gli estensori del parere senatori Mott e Tomè, nonché i senatori Ziino, Giua, Fortunati, Bitossi, Montagnani, Roveda, Bosco, De Luca, Lussu, Molinelli, Falck, Ricci Federico, Bertone, Sanna Rاندaccio, Ruggeri e Salvagiani. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.

VENERDÌ 18 GENNAIO 1952. — *Presidenza del Presidente PARATORE.*

*In sede consultiva*, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni col Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie » (1822). Parlano il Presidente, gli estensori del parere senatori Tomè e Mott e i senatori Salvagiani, Ziino, Montagnani, Roveda, Bergmann, Li Causi, Bitossi, Bosco, Bertone, Lussu e Cosattini. Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra riunione.

### AGRICOLTURA (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1952. — *Presidenza del Presidente SALOMONE.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Rumor.

*In sede referente*, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « Norme di riforma dei contratti agrari » (1403), già approvato dalla Camera dei deputati. Prendono la parola il Presidente relatore e i senatori Lanzara, Spezzano, Milillo, Rocco, Oggiano, Carelli, Piemonte, Braschi, Canevari, Ristori, Menghi, Tartufoli, Medici, Di Rocco e Farioli.

Viene approvato un nuovo articolo 3-*quinquies*, proposto dal Presidente relatore: per esso, la disdetta per fine contratto deve contenere la indicazione dei motivi sui quali si fonda.

La Commissione approva quindi un articolo 3-*sexies*, proposto parimenti dal relatore. Secondo tale articolo, nel procedimento di convalida della disdetta si applicano gli articoli 663 e seguenti del Codice di procedura civile. Se nella disdetta non sono indicati i motivi, o essi non rientrano nei casi contemplati nell'articolo 3-*quater*, il giudice pronuncia altresì la condanna del disdettante al pagamento delle indennità. In ogni altro caso, salvo che non si tratti di controversie la cui risoluzione è di facile indagine, emessa la decisione sulla istanza di convalida, rinvia il giudizio di merito sul motivo di giusta causa, previ gli opportuni provvedimenti cautelari e (secondo un emendamento presentato dal senatore Oggiano) fermo restando l'ultimo comma dell'articolo 3.

Viene rinviato quindi l'esame degli articoli 3-*septies*, proposto dal relatore, e 3-*octies*, proposto dal senatore Milillo.

Un'ampia discussione si apre successivamente sull'articolo 4 (miglioramenti) del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Soppressa la prima parte del primo comma dell'articolo, viene approvato un emendamento all'alinea *a*), proposto dal senatore Cerruti, tendente a precisare che la quota del 4 per cento che il concedente è tenuto a investire annualmente in opere di miglioramento dell'azienda si riferisce all'intera produzione lorda vendibile.

Senza emendamenti sono poi approvati l'alinea *b*) del primo comma e i commi 2°, 3° e 5° del testo della Camera dei deputati; viene sospeso l'esame dei commi 4° e 6°; viene approvato il 7° comma con un emendamento formale e l'ultimo comma è trasferito nell'articolo 4-*bis*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima riunione.

Il senatore Medici infine è nominato relatore del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei territori montani » (2054).

VENERDÌ 18 GENNAIO 1952. — *Presidenza del Presidente SALOMONE.*

*In sede deliberante*, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari » (1685-*Urgenza*). Parlano il relatore Di Rocco e i senatori Piemonte, Carelli e Menghi. Il disegno di legge è quindi approvato con alcuni emendamenti all'allegato B.

*In sede referente*, viene proseguito l'esame del disegno di legge: « Norme di riforma dei contratti agrari » (1403), già approvato dalla Camera dei deputati.

Un nuovo articolo 4-*bis*, proposto dal Presidente relatore, è approvato dopo ampia discussione, alla quale partecipano, oltre il relatore medesimo, i senatori Milillo, Braschi, Spezzano, Piemonte, Tartufoli, Di Rocco, Ristori, Medici, Rocco, Fabbri, Menghi, Mancinelli e Oggiano.

Per esso, le quote previste dall'articolo 4, commi *a*) e *b*), non sono dovute nel caso che il concedente sia proprietario complessivamente di una estensione avente un reddito catastale non superiore alle lire 5.000, e sono ridotte alla metà nel caso in cui il locatore o il concedente abbiano una proprietà il cui imponibile dominicale catastale determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, non superi le lire 8.000. I concedenti o locatori che, date le condizioni del fondo, non possono apportare miglioramenti di sicura utilità per il fondo o per la produzione o per l'abitazione del lavoratore (secondo un emendamento del senatore Di Rocco) hanno facoltà di chiedere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un certificato di esonero, totale o parziale, dagli investimenti obbligatori annuali. L'Ispettorato, sentiti l'affittuario, il mezzadro e il colono, su parere conforme del Comitato provinciale dell'agricoltura, decide inappellabilmente e le spese del sopraluogo sono a carico del richiedente. La disposizione dell'articolo 4 non si applica nei casi di fondi inclusi in comprensori di bonifica, per i quali sia in corso

di attuazione un piano di trasformazione obbligatorio. I proprietari di fondi inclusi in comprensori di bonifica, che siano tenuti a sostenere ed effettivamente sostengano spese per l'esecuzione di opere (di competenza statale o privata) di bonifica, escluse quelle di ordinaria manutenzione, possono imputarne l'ammontare a copertura totale o parziale delle quote di produzione lorda vendibile che sono obbligati a reinvestire nel fondo a norma del presente articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra riunione.

## INDUSTRIA E COMMERCIO (9<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1952 — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Battista.

*In sede deliberante*, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria: « Mo-

dificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia » (2040), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce il Presidente, in sostituzione del relatore Caminiti; parlano quindi i senatori De Luca, Guglielmone e Sartori e il sottosegretario Battista. Vengono approvati gli articoli 1 e 2; la discussione degli articoli seguenti è rinviata ad altra riunione, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro) sulla copertura finanziaria.

La Commissione approva successivamente, su relazione del senatore Origlia e dopo interventi del Presidente e dei senatori De Luca e Sartori, il disegno di legge: « Concessione all'Ente "Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo" in Napoli, di un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50 » (2043), già approvato dalla Camera dei deputati.

---

*Licenziato per la stampa alle ore 21,20.*